|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 206 del 11/04/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc100568910)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc100568911)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc100568912)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc100568913)

[Modifiche al programma gare del 13/04/2022 1](#_Toc100568914)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 2](#_Toc100568915)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## Modifiche al programma gare del 13/04/2022

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Causa indisponibilità campo la gara CALCIO ATLETICO ASCOLI/ATL. CALCIO P.S. ELPIDIO viene **disputata sul campo sportivo “Agostini” di Ascoli Piceno, basso Marino.**

**CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI**

La gara AURORA TREIA/ANCONA MATELICA SRL avrà inizio alle **ore 19,00.**

La gara MONTECASSIANO CALCIO/MONTEMILONE POLLENZA avrà inizio alle **ore 19,00**.

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 201 – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2022**

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 4 aprile 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 48/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

# Avv. Francesco Paoletti – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione del 4 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 47 promosso dalla A.S.D. VEREGRENSE CALCIO in data 8 marzo 2022 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara 0-3, la penalizzazione di 1 punto e l’ammenda di € 50,00 applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 171 del 03/03/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- convocato e sentito l’arbitro a chiarimenti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Lorenzo Casagrande Albano

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha irrogato le sanzioni sportive della perdita della gara 0-3, la penalizzazione di 1 punto e l’ammenda di € 50,00 alla A.S.D. PORTO D’ASCOLI SRL ed alla A.S.D. Veregrense Calcio in relazione alla gara del 26-2-2022 PORTO D’ASCOLI SRL – VEREGRENSE CALCIO che non si è disputata.

Contro tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. VEREGRENSE CALCIO, chiedendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio e la ripetizione della gara.

La Corte ha convocato a chiarimenti il direttore di gara il quale alla audizione ha confermato quanto refertato, precisando meglio quanto accaduto nell’occasione.

In particolare il direttore di gara ha specificato che:

*“ I dirigenti di entrambe le squadre mi hanno chiesto se era possibile non giocare stante le condizioni meteorologiche. Io ho risposto che secondo me c’erano le condizioni per poter giocare. Poichè le squadre non volevano giocare, ho chiesto ai dirigenti di entrambe le squadre di mettere per iscritto questa loro volontà e di assumersi le responsabilità. Quindi ho ricevuto la distinta del Porto d’Ascoli e la dichiarazione firmata dai dirigenti di entrambe le scoietà che ho allegato al referto. Preso atto della volontà delle squadre non ho né fatto l’appello né alcun sopralluogo al campo. “*

Va qui evidenziato che nella dichiarazione sottoscritta dai dirigenti delle due squadre, consegnata al direttore di gara ed allegata al referto si legge testualmente:

*“ Viste le avverse condizioni meteo, per l’incolumità dei ragazzi, le società si accordano per non disputare la partita in data odierna e rinviare la stessa a data da destinarsi. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale ritiene che il reclamo debba essere respinto perché alla luce di quanto emerso nel procedimento risulta provato che le due società hanno autonomamente deciso di non volere disputare la gara e di rinviarla ad altra data.

Tale comportamento è illegittimo non essendo previsto da alcuna norma sportiva: le società possono chiedere al Comitato competente il rinvio di una gara, ma di certo non possono rifiutarsi di giocare se il rinvio non è stato disposto, né nemmeno ritualmente richiesto come avvenuto nel caso in esame.

Di certo il rinvio della gara non può essere richiesto all’arbitro né dallo stesso disposto; il compito del direttore di gara è quello di verificare, una volta effettuato l’appello, se all’ora di inizio della gara sussistono tutte le condizioni per disputare l’incontro, ivi compreso il controllo della praticabilità del campo di giuoco, ma di fronte alla decisione delle squadre di non disputare l’incontro, formalizzata con apposita dichiarazione scritta, nessun altra attività deve mettere in atto il direttore di gara.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VEREGRENSE CALCIO

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni Depositato in Ancona in data 8 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 50/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

# Avv. Francesco Paoletti – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione del 4 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 50 promosso dal sig. BACHETTI ANTONIO in proprio in data 23 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 30/6/2022 decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 22/3/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Piero Paciaroni,

- preso atto della mancata presenza del reclamante alla richiesta audizione;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al Presidente della ASD Mozzano City, signor BACHETTI ANTONIO l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30-6-2022 per i comportamenti messi in atto e refertati in occasione della gara Polisportiva Forcese – Mozzano City del 9.3.2022.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo sia la società ASD Mozzano City con sottoscrizione da parte del Presidente BACHETTI ANTONIO del reclamo che si presenta anomalo in quanto nella intestazione viene indicato che il reclamo è proposto “*avverso la sanzione della squalifica fino al 30/06/2022 del DIRIGENTE BACHETTI ANTONIO “,* mentre nelle conclusioni viene richiesto l’annullamento di 4 sanzioni, ed esattamente:

1 - della ammenda di euro 200,00 inflitta alla Polisportiva Forcese;

2 - della ammenda di euro 100,00 inflitta alla Mozzano City;

3 - della ammenda di euro 100,00 inflitta alla Polisportiva Forcese;

4 – del provvedimento disciplinare inflitto a Bachetti Antonio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente evidenziato che il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente Bachetti Antonio inibito e che pertanto sarebbe inammissibile, non potendo egli sottoscrivere atti in nome della società e che altrettanto inammissibili sono le richieste di annullamento di sanzioni irrogate ad altra società.

E’ quindi evidente che ove il reclamo dovesse essere considerato essere stato proposto dalla ASD Mozzano City contro tutte e quattro le sanzioni indicate nelle conclusioni lo stesso sarebbe inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente inibito; peraltro il reclamo sarebbe comunque non proponibile dalla reclamante per ciò che riguarda le ammende inflitte alla Polisportiva Forcese.

In base a quanto scritto nella intestazione del reclamo ed in base al principio di conservazione degli atti la Corte ritiene che il reclamo possa essere esaminato nel merito per quanto riguarda la sanzione inflitta al Presidente Bachetti Antonio in quanto deve intendersi proposto a titolo personale dal soggetto inibito.

Tale reclamo deve essere respinto perchè, in base a quanto refertato dall’arbitro ( “*prova legale assistita da fede privilegiata “*), risulta che l’incolpato ha messo in atto le varie e distinte violazioni addebitategli e che la sanzione inflitta sia congrua in relazione ai comportamenti messi in atto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dal sig. BACHETTI ANTONIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 aprile 2022.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 51/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

# Avv. Francesco Paoletti – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione del 4 aprile 2022,

# a seguito del reclamo n. 51 promosso dalla A.S.D. MOZZANO CITY in data 23 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 15/05/2022 al calciatore CASALI MARCO decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 22/3/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Lorenzo Casagrande Albano,

- preso atto della rinuncia della reclamante alla richiesta audizione;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al calciatore Casali Marco tesserato della ASD Mozzano City, la squalifica fino al 15 maggio 2022 per i comportamenti messi in atto e refertati in occasione della gara Polisportiva Forcese – Mozzano City del 9.3.2022.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la società ASD Mozzano City con sottoscrizione da parte del Presidente BACHETTI ANTONIO che risulta inibito l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30-6-2022 con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 22/3/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile essendo stato sottoscritto in data 23 marzo 2022 dal Presidente Bachetti Antonio che era inibito.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in quanto sottoscritto da presidente inibito.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano, Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 52/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

# Avv. Francesco Paoletti – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione del 4 aprile 2022

a seguito del reclamo n. 52 promosso dalla A.S.D. POLISPORTIVA FORCESE in data 27 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva delle ammende di € 200,00 e di € 100,00 alla società reclamante decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 22/3/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Valentina Pupo,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla reclamante le seguenti ammende

*a) “Euro 200,00 per aver i propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni e petardi sul terreno di gioco.”*

*b) “Euro 100,00 per avere i propri tesserati, al termine della gara, partecipato attivamente ad una rissa tra i componenti delle due squadre nello spazio antistante gli spogliatoi. “*

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la società POLISPORTIVA FORCESE chiedendo la revoca delle sanzioni pecuniarie previste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, ricordato che il referto arbitrale costituisce “ *prova legale assistita da fede privilegiata “,* respinge il reclamo proposto contro l’ammenda di euro 200,00 relativa al comportamento dei tifosi, risultando che gli stessi hanno messo in atto i comportamenti contestati e giudicando congrua la sanzione irrogata, mentre accoglie il reclamo e annulla l’ammenda di euro 100,00 inflitta per il comportamento dei tesserati a fine gara, ritenendo che in tali episodi possano essere sanzionati soltanto i protagonisti della violazione previa individuazione degli stessi.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo annullando l’ammenda di € 100,00, respinge nel resto.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Valentina Pupo Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 53/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

# Avv. Francesco Paoletti – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione del 4 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 53 promosso dalla A.S.D. REAL MOLINO in data 25 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate al calciatore TEODORI GIACOMO decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.191 del 22/3/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Francesco Paoletti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto al calciatore TEODORI GIACOMO tesserato con la reclamante, la squalifica per 3 gare “*per aver dato, con violenza, un calcio in faccia al portiere avversario causandogli stordimento.“.*

Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la ASD Real Molino, chiedendo la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che il reclamo vada accolto con riduzione della squalifica a due gare in quanto la lettura del referto arbitrale consente di verificare che il comportamento contestato si è sostanziato in un grave fallo di giuoco che non rientra nella diversa fattispecie della condotta violenta prevista dall’art. 38 CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo, e per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore TEODORI GIACOMO a 2 giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 54/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

# Avv. Francesco Paoletti – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione del 4 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 54 promosso dalla A.S.D. SASSOFERRATO GENGA in data 24 marzo 2022 avverso le sanzioni sportive della penalizzazione di 1 punto e dell’ammenda di € 100,00 applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 191 del 23/03/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha adottato in relazione alla gara SASSOFERRATO GENGA – PALOMBINA VECCHIA del 19-3-2022 la seguente decisione:

“ Rilevato dal referto arbitrale *che la gara in oggetto non è stata disputata per la mancanza del numero minimo dei giocatori della Società Sassoferrato Genga, si decide:*

*- di sanzionare la Società ASD Sassoferrato Genga con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Sassoferrato Genga 0 – Palombina Vecchia 3.*

*- di sanzionare la Società Sassoferrato Genga con la punizione sportiva della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato in corso,*

*- sanzionare la Società Sassoferrato Genga l’ammenda di euro 100,00 quale sanzione per la prima rinuncia“.*

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, la ASD Sassoferrato Gengachiedendo che venissero annullate le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda in quanto la squadra si era regolarmente presentata al campo di gioco, ma che avendo a disposizione solo tre calciatori a causa di infortuni e alcuni Return to Play da sostenere non aveva potuto presentarsi con il numero minimo di 7 calciatori necessario per la disputa della partita.

Quindi sosteneva che non si trattava di rinuncia a disputare la gara e indicava alcune decisioni della giustizia sportiva che hanno stabilito in casi analoghi che l’unica sanzione irrogabile è quella della perdita della gara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo vada accolto in quanto dal referto arbitrale risulta che la reclamante si è presentata al campo di gioco ed ha consegnato all’arbitro la distinta nella quale è indicata la presenza di soli 3 giocatori, numero inferiore al minimo di 7 previsto dall’articolo 73, comma 2, delle NOIF per poter essere disputata o proseguire la partita.

Alla luce di ciò, la Corte ritiene non applicabili al caso in esame né le sanzioni previste dall’art. 10 comma 4 CGS che vanno applicate alle squadre che si sottraggono all’obbligo *“ di presentarsi in campo nei termini previsti “ ,* né quelle stabilite dall’articolo 53 NOIF per le società che rinunciano a disputare o proseguire una gara.

L’unica sanzione da adottare nella fattispecie in esame è quella della perdita della gara, così come avverrebbe nel caso in cui l’incontro non potesse proseguire allorchè una squadra si venisse a trovasse ad avere in campo a causa di infortuni e/o espulsioni un numero di giocatori inferiore al minimo di 7 previsto dal sopra inciato articolo 73 NOIF.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo, e per l’effetto, annulla le sanzioni della penalizzazione di 1 punto e dell’ammenda di € 100,00.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 aprile 2022.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 55/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

# La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

# Avv. Piero Paciaroni - Presidente

# Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

# Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

# Avv. Francesco Paoletti – Componente

# Dott. Cristian Urbinati – Rappresentante AIA

# nella riunione del 4 aprile 2022,

a seguito del reclamo n. 55 promosso dalla A.S. PENNESE P.S.G. in data 28 marzo 2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 500,00 alla società reclamante decisa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 186 del 18/3/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 4 aprile 2022, Lorenzo Casagrande Albano,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla A.S. PENNESE G.S. la sanzione della ammenda di euro 500,00 “ *Per comportamento gravemente violento e antisportivo dei tesserati coinvolti in una rissa. “.*

La A.S. PENNESE P.S.G. ha inviato il preannuncio di reclamo in data 21 marzo 2022 senza chiedere l’invio della copia del referto arbitrale: il preannuncio risulta depositato tempestivamente in quanto l’art. 76 CGS prevede che debba essere inviato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione avvenuta il 18 marzo 2022 ed il 20 marzo era domenica e quindi giorno festivo che ha spostato la scadenza al giorno successivo, 21 marzo 2022.

La A.S. Pennese con pec del 22 marzo 2022, e quindi tardivamente rispetto al termine fissato per l’invio del preannuncio di reclamo, ha chiesto l’invio della copia del referto arbitrale ed ha poi inviato il reclamo in data 28 marzo 2022, chiedendo l’annullamento del provvedimento o una notevole riduzione della ammenda.

La reclamante ha poi inviato una memoria difensiva nella quale ha chiesto l’ammissione di mezzi istruttori, ribadendo le richieste in tal senso già scritte nel reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è tardivo e quindi va dichiarato inammissibile.

L’art. 76 CGS prevede due possibilità procedurali per l’inoltro tempestivo dei reclami, ed esattamente:  
a) l’invio del reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione;

b) l’invio del reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dei documenti su cui è fondata la decisione, invio che deve essere richiesto nel preannuncio di reclamo da depositarsi entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Nel caso in esame, la reclamante è incorsa in errore, non avendo richiesto nel preannuncio di reclamo l’invio della documentazione su cui è fondata la decisione; infatti tale richiesta è stata effettuata con la PEC del 22.3.2022 e quindi tardivamente rispetto al termine di due giorni previsto dal secondo comma dell’art. 76 CGS, anche nella ipotesi che se si volesse parificare tale richiesta ad un preannuncio di reclamo o una integrazione del preannuncio di reclamo inviato il giorno prima.

Ciò comporta che nel caso in esame, non essendo stato tempestivamente richiesto l’invio del referto arbitrale, la relativa tardiva richiesta non può spostare il termine ordinario di presentazione del reclamo che avrebbe dovuto avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione e quindi entro il 23 marzo 2022, mentre è stato inviato soltanto il 28 marzo 2022, e quindi tardivamente.

Va qui evidenziato che la A.S. Pennese P.G.S. ha tenuto a precisare nel reclamo che lo stesso doveva considerarsi tempestivo in quanto il referto arbitrale le era stato inviato in data 24 marzo 2022: tale tesi sarebbe stata corretta se nel preannuncio di reclamo fosse stato richiesto l’invio della documentazione o se la successiva richiesta di invio della documentazione fosse stata inoltrata nel termine di 2 giorni previsto dal secondo comma dell’art. 76 CGS.

La tardiva richiesta della documentazione equivale al tardivo invio del preannuncio: ciò comporta che la reclamante non può più avvalersi per l’inoltro del reclamo di quanto prevede il quinto comma dell’art. 76 CGS ( termine di 5 giorni dalla ricezione della documentazione ), ma deve presentare il reclamo nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, come previsto dal terzo comma dell’art. 76 CGS.

Infatti, ove venisse avallata la tesi che la documentazione su cui è fondata la decisione può essere richiesta tardivamente anche in data successiva al termine di scadenza per l’invio del preannuncio, si stabilirebbe che una volta depositato il preannuncio la società potrebbe chiedere in qualsiasi momento successivo l’invio della documentazione, così che il provvedimento sarebbe reclamabile anche a molta distanza dalla sua pubblicazione, il che risulta essere palesemente illegittimo ed in palese contrasto con quanto dispone il CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo per tardività.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 aprile 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 aprile 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 11/04/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |